



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

#innovazioneellatrasparenzaperiservizialleimprese

Regolamento per la Gestione delle Infrastrutture GestInf

Sommario

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione	3
Art. 2 – Area industriale - Agglomerati industriali.....	3
Art. 3 - Infrastrutture di interesse ed uso comune.....	3
Art. 4 - Spese di gestione delle infrastrutture - Conto dei servizi	4
Art. 5 - Aziende - Superficie Aziendale Lorda	5
Art. 6 - Oneri Unitari di Bilancio	7
Art.7 - Contributi a carico delle aziende	7
Art. 8 - Ripartizione e addebito degli oneri di gestione degli impianti di depurazione e dei sistemi fognari ...	8
Art. 9 - Addebito del contributo	9
Art. 10 - Pagamento del contributo - Penale per ritardato pagamento.....	9
Art. 11 - Contributo regionale alle spese di gestione delle infrastrutture	9
Art. 12 - Istituzioni ed Enti pubblici fruitori degli impianti di depurazione	10
Art. 13 - Aziende non insediate negli agglomerati industriali	10
Art. 14 - Misure premiali	10
Art. 15 - Canali chiusi ed a cielo aperto	11
Art. 16 - Reti di fognatura - Impianti di depurazione - Impianti e reti di distribuzione acqua - Reti e raccordi ferroviari	11
Art. 17 - Controversie, foro competente.....	11

CAPO 1°

GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento, indicato con la sigla GESTINF, ha lo scopo di stabilire i criteri di determinazione delle spese e le modalità di ripartizione e di addebito, alle aziende insediate o insediande negli Agglomerati Industriali, dei contributi annui per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture di interesse ed uso comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 lett. g) della L.R. 8 del 12/01/2012 e ss.mm.ii..
- 1.2. Esso è valido in tutte le Aree Industriali definite al successivo art.2.
- 1.3. Nell'ambito del presente regolamento per azienda si intende il proprietario del lotto e/o dello stabilimento, per come risulta nei titoli di proprietà agli atti depositati presso l'IRSAP.

Art. 2 – Area industriale - Agglomerati industriali

- 2.1 Le Aree o agglomerati industriali sono quelle di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 8/2012, e cioè *“le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1”*, eventualmente modificate per come indicato nel medesimo comma.

Art. 3 - Infrastrutture di interesse ed uso comune

- 3.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono infrastrutture di interesse ed uso comune, nel seguito indicate semplicemente infrastrutture, le seguenti opere:
 - A) strade interne od esterne agli Agglomerati, anche aperte al pubblico traffico, comunque pervenute nella gestione dell'Ente e per il cui esercizio l'Ente sostiene spese;
 - B) canali chiusi ed a cielo aperto, interni od esterni agli Agglomerati, comunque pervenuti nella gestione dell'Ente e per la cui gestione l'Ente sostiene spese, in quanto utilizzati per l'allontanamento delle acque meteoriche e/o usate degli Agglomerati Industriali;
 - C) impianti elettrici di pubblica illuminazione, di videosorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo, interni od esterni agli Agglomerati, comunque pervenuti nella gestione dell'Ente e per il cui esercizio l'Ente sostiene spese;
 - D) reti di fognatura;
 - E) impianti di depurazione comunque pervenuti nella gestione dell'Ente e da questo condotti in esercizio anche per il trattamento di acque reflue non provenienti dagli Agglomerati Industriali;
 - F) impianti di eduazione, accumulo, trattamento e distribuzione, alle aziende insediate negli Agglomerati Industriali, di acqua per uso potabile ed Industriale;
 - G) reti e raccordi ferroviari relativi piazzali di sosta e di manovra.

Art. 4 - Spese di gestione delle infrastrutture - Conto dei servizi

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le spese ovvero i costi di gestione delle infrastrutture da computare sono quelli discendenti dagli appostamenti dei competenti capitoli delle uscite del bilancio dell'Ente e afferenti alle seguenti attività, prestazioni e forniture:

- a) per quanto attiene alle infrastrutture di cui al precedente art. 3, lett. A) e B) - (strade e canali):
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
- b) per quanto concerne le infrastrutture di cui al precedente art. 3, lett. C) - (impianti di pubblica illuminazione, di videosorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo):
 - manutenzione ordinaria;
 - consumi di energia elettrica occorrente per l'esercizio degli impianti;
 - manutenzione straordinaria;
- c) per quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3, lett. D) - (reti di fognatura):
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - esercizio e conduzione degli impianti, ivi compresi il consumo di energia elettrica e di reattivi, l'effettuazione di analisi e controlli sull'influente e sull'effluente anche da parte di Enti e/o istituzioni a ciò preposti;
 - rilevamento delle portate e controlli qualitativi sui reflui conferiti agli impianti;
- d) per quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3, lett. E) - (impianti di depurazione):
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - esercizio e conduzione degli impianti, ivi compresi il consumo di energia elettrica e di reattivi, l'effettuazione di analisi e controlli sull'influente e sull'effluente anche da parte di Enti e/o istituzioni a ciò preposti;
 - rilevamento delle portate e controlli qualitativi sui reflui conferiti agli impianti;
- e) per quanto attiene agli impianti di cui al precedente art. 3, lett. F): - (impianti di eduazione, accumulo, trattamento e distribuzione di acqua potabile ed industriale):
 - manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti;
 - consumi di energia elettrica occorrente per l'eduazione di acqua dai pozzi trivellati e/o per il pompaggio dell'acqua nelle reti di distribuzione;
 - effettuazione di analisi e controlli sull'acqua distribuita;
 - rilevamento dei consumi;
 - eventuale acquisto di acqua;
 - manutenzione straordinaria;
- f) per quanto concerne infine, l'infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. G) - (reti e raccordi ferroviari):
 - manutenzione ordinaria delle reti, dei raccordi e dei piazzali di sosta e manovra ivi compresa quella degli impianti a servizio;

- operazioni di manovra;
- manutenzione straordinaria reti, raccordi e piazzali di sosta e manovra e degli impianti a servizio.

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività, prestazioni e forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e funzionalità le infrastrutture ed, in definitiva, per garantirne l'esercizio.

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle attività prestazioni e forniture realizzate per il parziale rinnovo o sostituzione delle infrastrutture esistenti o per migliorarne l'efficienza, la capacità e la funzionalità o, infine, per l'esecuzione di interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture alle norme di esercizio e sicurezza.

4.2. Tra le spese di gestione vanno incluse l'ammontare di eventuali premi assicurativi per la copertura delle responsabilità civile derivante dalla gestione delle infrastrutture e dei danni, per furti e/o atti vandalici, procurati alle infrastrutture ad opera di ignoti, la spesa per vigilanza delle infrastrutture e degli impianti, i costi per il personale diretto, nonché, in quota, i costi indiretti, ed, infine, l'ammontare di eventuali canoni annui pagato dall'Ente ad altri Enti e o istituzioni per l'esercizio delle infrastrutture e/o degli impianti.

4.3. Le superiori spese saranno riportate in appositi elaborati, relativi alla gestione delle infrastrutture di cui al precedente art. 3, denominati conto dei servizi - CdSJ, essendo il pedice J indicativo dell'infrastruttura cui si riferisce il conto -.

Detti elaborati saranno allegati al bilancio IRSAP di previsione, ed alle eventuali relative variazioni, nonché al bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Per l'attività di gestione di ciascuna infrastruttura (attività genericamente denominata servizio), il relativo Conto porgerà il costo pieno - CPJ -, che sarà posto a base del calcolo degli oneri a carico delle aziende, e l'ammontare del contributo a valere sul bilancio regionale - CRJ - previsto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii..

4.4. Le spese di manutenzione straordinaria, in quanto relative ad opere ad utilità pluriennale, saranno computate nel Conto dei Servizi con l'applicazione di un coefficiente di ammortamento contabile che terrà conto della vita attesa degli interventi a che sarà stabilito in base alla natura degli interventi stessi.

4.5. Sia le spese per manutenzione ordinaria, che quelle per manutenzione straordinaria non saranno incluse nel Conto dei Servizi, e, pertanto, non saranno computate ai fini della determinazione del costo pieno di gestione, se alla loro copertura l'IRSAP provvede con appositi finanziamenti in conto capitale concessi dalla Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali e/o extraregionali.

Nel caso in cui detti finanziamenti non coprano l'intera spesa, nel Conto dei Servizi sarà appostata solo l'aliquota a carico del bilancio dell'Ente.

Ove, infine, la copertura avvenga con provviste finanziarie concesse dalla Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali e/o extraregionali a titolo di anticipazione, la spesa sarà inclusa nel Conto dei Servizi gravata degli eventuali interessi.

Art. 5 - Aziende - Superficie Aziendale Lorda

5.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono aziende insediate negli Agglomerati e, pertanto, destinatarie dell'addebito dei contributi alle spese per la gestione delle infrastrutture, le seguenti aziende:

- a) tutte le aziende che occupano terreno ricadente negli Agglomerati e sul quale svolgano attività

di produzione e/o di servizio o altra attività, qualunque essa sia, indipendentemente dalla provenienza del terreno;

- b) tutte le aziende che svolgano attività in rustici industriali concessi dall'IRSAP o dagli ex Consorzi ASI;
- c) tutte le aziende assegnatarie di rustici o di terreni ricadenti negli Agglomerati e concessi dall'Ente;

5.2. Per l'applicazione del presente regolamento, rileva l'area della superficie lorda occupata da ciascuna azienda che sarà indicata con il simbolo SAZ.

Detta grandezza sarà così determinata:

- a) per le aziende di cui alla precedente lett. a) e c), SAZ è pari all'area della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del terreno occupato.

In ogni caso SAZ comprenderà:

- l'area della superficie occupata da opifici, edifici ed impianti;
 - l'area della superficie destinata a piazzali e/o parcheggi;
 - L'area della superficie di proprietà o pertinenza dell'azienda non edificata o non edificabile per vincolo di Piano Regolatore;
- b) per le aziende di cui alla precedente lett. b), SAZ è pari all'area della superficie del rustico e della superficie di pertinenza.

CAPO 2°

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE – CONTRIBUTO REGIONALE

Art. 6 - Oneri Unitari di Bilancio

6.1. Il contributo per la gestione delle infrastrutture posto a carico di ciascuna azienda sarà commisurato all'area della superficie lorda aziendale SAZ e sarà determinato come specificato al successivo art. 7 in base agli oneri unitari di bilancio di seguito definiti.

ONERE UNITARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. (OUB)_{JP}

Detto parametro sarà calcolato con la seguente formula:

$$(OUB)_{JP} = CP_{JP} \times [\sum(SAZ \times MM/12)]^{-1} \quad (6.1.A)$$

nella quale:

CP_{JP} è il costo pieno relativo alla gestione dell'infrastruttura j desunto dal Conto dei Servizi allegato al bilancio di previsione dell'Ente;

SAZ è la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;

MM è il numero di mesi di esercizio durante l'anno determinato con i criteri di cui al successivo art.7.

ONERE UNITARIO DEL BILANCIO CONSUNTIVO (OUB)_{JC}

Detto parametro sarà calcolato con la seguente formula:

$$(OUB)_{JC} = CP_{JC} \times [\sum(SAZ \times MM/12)]^{-1} \quad (6.1.B)$$

nella quale:

CP_{JC} è il costo pieno relativo alla gestione dell'infrastruttura j desunto dal Conto dei Servizi allegato al bilancio consuntivo dell'Ente;

SAZ è la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;

MM è il numero di mesi di esercizio durante l'anno determinato con i criteri di cui al successivo art.7.

6.2. Gli oneri unitari del bilancio sono determinati a cura del Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP con apposita deliberazione ad approvazione avvenuta del bilancio di previsione e consuntivo.

Parimenti, il Consiglio di Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'onere unitario del bilancio di previsione in conseguenza di eventuali variazioni o assestamenti.

Art.7 - Contributi a carico delle aziende

7.1. Il contributo annuo alle spese di gestione delle infrastrutture posto a carico di ciascuna azienda, indicato genericamente con il simbolo CGI, sarà determinato con la seguente formula:

$$CGI_{JX} = (OUB)_{JX} \times SAZ \times MM/12 \quad (7.1)$$

nella quale:

pedici J, X indicano rispettivamente l'infrastruttura ed il bilancio di riferimento
 (X = P: bilancio di previsione; X = C: bilancio consuntivo)

SAZ è la superficie aziendale lorda definita al precedente art, 5;

MM è il numero di mesi di esercizio durante l'anno calcolato come al punto 7.2.

7.2. Il parametro MM sarà determinato come segue:

- per le aziende in esercizio: numero effettivo del mesi di esercizio durante l'anno;
- per le aziende insediande su terreni concessi dall'Ente: numero di mesi, o frazione di mese superiore a 15 giorni, contati a partire dalla data di inizio lavori di cui al Regolamento per l'insediamento di Attività nell'ambito delle aree o zone industriali di competenza dell'IRSAP;
- per le aziende insediande nell'Area Industriale su terreni non concessi dall'IRSAP: numero di mesi, o frazione di mese superiore a 15 giorni, contati a partire dalla data di inizio dell'attività di costruzione specificata nel provvedimento dell'Ente autorizzativo dell'insediamento;
- per le aziende in esercizio in rustici industriali concessi dall'Ente: numero effettivo dei mesi di esercizio durante l'anno;
- per le aziende insediande, in rustici industriali concessi dall'Ente: numero di mesi, o frazione di mese superiori a 15 giorni, contati a partire dalla data di inizio dell'attività specificata nel provvedimento IRSAP o ex Consorzi ASI di concessione.

Art. 8 - Ripartizione e addebito degli oneri di gestione degli impianti di depurazione e dei sistemi fognari

8.1 Per gli impianti di depurazione ed i sistemi fognari in esercizio si applica il regolamento FoDep, fermo restando che, anche per questa infrastruttura, va redatto apposito Conto dei Servizi includendo le spese di cui al precedente art. 4.

8.2. Per gli impianti di depurazione ed i sistemi fognari al servizio di piccoli agglomerati nei quali risulti impossibile o troppo onerosa l'installazione dei contatori, ed ove i liquidi scaricati in fognatura siano prevalentemente quelli derivanti dalle forniture idriche, su specifico piano di individuazione di tali agglomerati previamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'inclusione delle spese di cui al precedente art. 4 nel relativo Conto dei Servizi, l'addebito alle aziende fruitrici degli oneri di gestione avverrà in ragione dei consumi d'acqua di ciascuna azienda e sarà determinato con la seguente formula:

$$CGI_X = CP_x \times CI \times (\sum CI)^{-1} \quad (8.2)$$

nella quale:

CGI_X è il contributo a carico di ciascuna azienda;

CP_x è il costo pieno di gestione desunto dal Conto dei Servizi relativo all'impianto
 (X = P: conto previsionale; X = C: conto consuntivo)

CI è il consumo d'acqua rilevato di ciascuna azienda.

8.3 Per gli impianti di depurazione ed i sistemi fognari in esercizio, nelle more dell'installazione dei sistemi di misura previsti nel regolamento FoDep di cui al punto 8.1, ai fini del riparto degli oneri di gestione, si applicano i criteri di cui al punto 8.2, con la maggiorazione del 10%.

CAPO 3° ADDEBITO E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 9 - Addebito del contributo

9.1. Il contributo di cui al precedente art. 7 sarà addebitato a ciascuna azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati l'onere unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, per il caso di cui al precedente art. 8, comma 8,2, i consumi d'acqua, posti a base del calcolo del contributo.

Le fatture saranno emesse con la seguente cadenza:

1^a FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto del contributo calcolato in base all'onere unitario dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

L'importo fatturato sarà pari al 35% del contributo dovuto.

2^a FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura precedente.

L'importo fatturato sarà pari al 35% del contributo dovuto aggiornato in accordo a variazioni o assestamenti del bilancio di previsione eventualmente intervenuti ed approvati,

3^a FATTURA DI SALDO

Detta fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura precedente.

L'importo fatturato sarà pari al 30% del contributo dovuto.

Ove l'importo risultante dai conteggi a consuntivo dovesse risultare diverso dagli importi fatturati con la 1^a, 2^a e 3^a fattura, la differenza sarà conguagliata nella 1^a fattura dell'anno successivo.

9.2. Qualora l'importo del contributo annuo dovuto sia non superiore a € 500,00 al netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con l'emissione della 1^a fattura.

Art. 10 - Pagamento del contributo - Penale per ritardato pagamento

10.1. Ogni azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative all'addebito del contributo entro quindici giorni dalla data di emissione, ad in ogni caso, entro e non oltre la data di scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della penale per ritardato pagamento da calcolarsi come segue:

- con l'applicazione degli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma dovuta.

La penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture successive a quelle per il cui pagamento è stato registrato ritardo.

10.2. In caso di mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, l'IRSAP adotterà, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute con l'aggravio delle relative spese.

Art. 11 - Contributo regionale alle spese di gestione delle infrastrutture

11.1. L'IRSAP richiederà annualmente all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, per ciascun servizio operato, il contributo CRj previsto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 8/2012 e

ss.mm.ii.

Detto contributo opera a beneficio delle aziende insediate negli Agglomerati Industriali, e, pertanto, esso sarà ripartito alle aziende medesime con gli stessi criteri di ripartizione delle spese ed a queste erogato, tramite conguaglio nella prima fatturazione successiva all'erogazione all'IRSAP.

Art. 12 - Istituzioni ed Enti pubblici fruitori degli impianti di depurazione

12.1. Le modalità di addebito dei contributi di cui al presente regolamento si applicano anche alle Istituzioni ed Enti pubblici che fruiscano degli impianti di depurazione degli Agglomerati, fermo restando che essi rimangono, in ogni caso, esclusi dalla ripartizione del contributo regionale di cui al precedente art. 11.

Art. 13 - Aziende non insediate negli agglomerati industriali

13.1. L'IRSAP potrà autorizzare aziende non insediate negli agglomerati industriali a fruire delle infrastrutture delle zone industriali di competenza.

In tal caso, i relativi rapporti saranno disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, nella quale saranno stabilite le modalità di determinazione e di addebito del contributo alle spese di gestione.

Dette aziende rimarranno comunque escluse dal contributo di cui al precedente art. 11.

Art. 14 - Misure premiali

14.1. L'IRSAP può diminuire il contributo a quelle aziende, istituzioni ed enti fruitori dei servizi, se tali utenti realizzano a proprie spese opere o servizi nei quali si ottenga:

- a) fruizione sociale;
- b) efficientamento energetico;
- c) abbellimento della zona industriale.

Al fine di usufruire della misura premiale, l'utente deve presentare apposito progetto delle opere che intende effettuare, la cui congruità dei prezzi verrà valutata dagli uffici dell'IRSAP, e sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le relative opere o servizi, per essere portati in detrazione, devono essere ceduti all'IRSAP.

La diminuzione del contributo alle utenze è pari al 60% della spesa ritenuta congrua da parte degli uffici dell'IRSAP, e verrà portata in detrazione da parte degli uffici IRSAP ad avvenuta realizzazione delle opere o servizi, o di porzione di essi, previo controllo ed accettazione che verrà eseguita in contraddittorio sempre da parte degli uffici IRSAP.

CAPO 4°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Canali chiusi ed a cielo aperto

15.1. Le spese afferenti alla gestione dell'infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. B) (canali chiusi ed a cielo aperto) saranno incluse nel Conto dei Servizi relativo alla gestione delle strade (art. 3, lett. A).

Art. 16 - Reti di fognatura - Impianti di depurazione - Impianti e reti di distribuzione acqua - Reti e raccordi ferroviari

16.1. Fermo restando quanto riportato al precedente art. 4 lett. c), un apposito regolamento da emanarsi disciplinerà le modalità di immissione e di misura della portata dei reflui nelle reti di fognatura, nonché le caratteristiche qualitative dei reflui conferibili.

Fino all'adozione di detto regolamento, le spese di gestione delle reti di fognatura saranno incluse nel Conto dei Servizi degli impianti di depurazione.

16.2. Le disposizioni di cui ai precedenti art. 4, comma 4.1, lett. d) e art. 8, commi 8.1 e 8.2, si applicano fino all'emanazione di appositi regolamenti di gestione degli impianti di depurazione IRSAP.

16.3. Fermo restando quanto riportato al precedente art. 4, comma 4.1, lett. e) relativamente alle spese di gestione dell'infrastruttura di cui all'art. 3 lett. F) (impianti di educazione, accumulo, trattamento e distribuzione di acqua potabile ed Industriale), l'addebito dei canoni sarà stabilito da apposito regolamento da emanarsi.

16.4. La gestione dell'infrastruttura di cui, al precedente art. 3, lett. G) (reti e raccordi ferroviari) sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi.

Art. 17 - Controversie, foro competente

17.1 Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente regolamento, che non possano trovare composizione in sede amministrativa, sarà competente il Foro di Palermo.